

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 febbraio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 16.

**Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.** (16R00425)..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 luglio 2016, n. 19.

**Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.** (16R00500)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° agosto 2016, n. 20.

**Modifica del regolamento relativo all'ordinamento del commercio.** (16R00501)..... Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto  
2016, n. 0155/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi)».** (16R00484)..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 13.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015.** (16R00442)..... Pag. 10

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 53.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2015.** (16R00426)..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 54.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Assestamento.** (16R00427)..... Pag. 20


LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 55.

**Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015.** (16R00428)..... Pag. 22

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2016, n. 20.

**Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.** (16R00412)..... Pag. 23




LEGGE REGIONALE 9 luglio 2016, n. 21.

**Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di “cane da pecora abruzzese” o “mastino abruzzese”.** (16R00413) *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2016, n. 22.

**Disciplina in materia di sagra tipica dell’Abruzzo, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.** (16R00429) . . . . . *Pag.* 25



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 16.

**Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 3 agosto 2016)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITÀ  
DEGLI ENTI LOCALI

#### Art. 1.

*Disposizioni per il pareggio di bilancio. Modificazione alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48*

1. L'art. 2bis della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2bis (*Pareggio di bilancio per gli enti locali della regione*). — 1. Gli enti locali concorrono con la regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.»

#### Art. 2.

*Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e

soppressione delle Comunità montane), le parole: «dalle preesistenti Comunità montane di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle preesistenti Comunità montane o dai comuni che le compongono».

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 15 della l.r. 6/2014, le parole: «unicamente con uno o più comuni che la compongono» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ente che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'art. 19 o con altra Unité».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della l.r. 6/2014, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali».

4. Dopo il comma 3ter dell'art. 19 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

«3quater. Le funzioni e i servizi comunali inerenti a uno o più degli ambiti di attività elencati al comma 1 possono anche essere svolti, in tutto o in parte, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati, in forma associata tra più ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità definite da apposita convenzione sottoscritta tra gli enti che hanno assunto la responsabilità dell'esercizio associato in ambito sovracomunale.»

#### Art. 3.

*Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è inserito il seguente:

«2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa se cessa il mandato anche di uno solo dei sindaci dei comuni convenzionati ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014.»

#### Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

#### Art. 4.

*Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alle leggi regionali 15 dicembre 2003, n. 21, 12 dicembre 2007, n. 32, e 13 febbraio 2012, n. 4*

1. Limitatamente all'anno 2016, i termini di cui all'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, rispettivamente, al 10 ottobre e al 1° settembre.



2. Al comma 1bis dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «provvedendo alla liquidazione dei relativi oneri, dietro presentazione di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici».

3. All'art. 23 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (legge finanziaria per gli anni 2008/2010), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma tra la regione, la predetta Unité e il Comune di Morgex.»

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex, incaricato della realizzazione delle opere, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.»

c) il comma 4 è abrogato.

4. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.

5. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro.

6. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018.

## Art. 5.

### *Disposizioni in favore della zootecnia*

1. Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un'area all'interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico degli enti locali competente per territorio.

2. Negli stabilimenti di trasformazione registrati o riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 situati in alpeggio, che lavorano esclusivamente il latte proveniente dagli animali dell'alpeggio stesso, è consentito l'utilizzo di latte crudo anche se non sottoposto ai controlli periodici per cellule somatiche e carica batterica, previsti dall'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni.


3. Negli stabilimenti di trasformazione registrati o riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 situati in alpeggio, la vendita occasionale di forme intere o di prodotti porzionati può essere effettuata anche direttamente nei locali di stagionatura e di trasformazione in momenti diversi dalle fasi di produzione, in uno spazio appropriato e debitamente segnalato.

4. Il locale di deposito e di stagionatura può essere utilizzato anche per il deposito e la conservazione degli alimenti necessari per il personale dell'alpeggio. I prodotti per uso personale devono essere adeguatamente separati, almeno nello spazio.

5. Negli alpeggi dotati di strutture riconosciute e registrate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 il siero derivante dalla trasformazione del latte, se non utilizzato per l'alimentazione animale, può essere convogliato in concimaia ai fini dell'utilizzo agronomico.

6. È autorizzato il trasporto promiscuo di animali vivi, in deroga al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, ad eccezione degli articoli 3 e 27, di proprietà di diversi allevatori, nell'ambito del territorio regionale e dello scambio di manodopera e servizi ai sensi dell'art. 2139 codice civile, a condizione che:

a) gli autoveicoli utilizzati rispondano ai requisiti previsti dall'allegato I, capo II, del regolamento (CE) n. 1/2005 per il trasporto degli animali vertebrati vivi, verificati dal servizio veterinario dell'Azienda USL per l'attestazione dell'idoneità del mezzo. L'attestazione ha validità cinque anni, decorsi i quali deve essere rinnovata presso il medesimo servizio veterinario;



b) il trasportatore deve aver frequentato un corso di formazione per conducenti e guardiani, ai sensi degli articoli 6, 9 e 17 del regolamento (CE) n. 1/2005, entro sei mesi dalla richiesta di attestazione.

7. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e la produzione e la trasformazione successive alla produzione primaria possono nominare un consulente tecnico a supporto delle attività di controllo ufficiale effettuate dall'Autorità competente locale, mediante audit ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e previste dal piano di audit stesso.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni in materia di macellazioni domiciliari e di smaltimento dei sottoprodotti*

1. È consentita la macellazione a domicilio delle specie suine, ovicaprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), e comunque entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all'uomo, la visita ante mortem può non avere luogo. La macellazione a domicilio è autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

2. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell'ambito familiare, previa visita post mortem favorevole, esame negativo per la ricerca delle trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica da parte del veterinario ufficiale, e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.

3. La macellazione d'urgenza delle specie suine, ovicaprine e bovine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per TSE e purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, è autorizzata a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009, assicurando un corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. La macellazione d'urgenza è consentita previa visita ante mortem favorevole e il destino delle carni al solo consumo nell'ambito familiare è autorizzato, previa visita post mortem favorevole ed esito negativo agli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica

condotti in modo sistematico. In attesa degli esiti batteriologici e per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica, le carni non possono essere destinate al consumo umano e possono essere sottoposte alle operazioni di sezionamento e di conservazione con l'utilizzo della catena del freddo, purché ne sia garantita la rintracciabilità.

4. I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola, possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi, al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

5. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo provvedono le strutture competenti del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 860 a euro 2.600.

7. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalità per l'applicazione del presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Rinotracheite bovina infettiva (BHV-1). Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), le parole: «di età superiore a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a ventiquattro mesi».


#### Capo III

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

#### Art. 8.

##### *Consiglio per le politiche del lavoro. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7*

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla scadenza della legislatura».



## Art. 9.

*Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53. Consulta regionale per le pari opportunità e consigliere/a regionale di parità*

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), è sostituito dal seguente:

«3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, al/la consigliere/a regionale di parità, sia esso/a lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista, è attribuita una indennità mensile la cui misura è determinata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 198/2006.»

2. L'art. 20 della l.r. 53/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Finanziamento*). — 1. Al finanziamento delle attività promosse dal/la consigliere/a regionale di parità, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, si provvede con le risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio, fatto salvo l'utilizzo di eventuali risorse statali assegnate alla regione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dallo Stato.»

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

## Art. 10.

*Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità, per i comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedurali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

2. Al comma 2bis dell'art. 13 della l.r. 13/2014, le parole: «non economici» sono soppresse.

3. Sono o restano abrogate, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42;

b) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno

2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8));

c) ogni altra disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 50/2016.

*Capo V*

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 11.

*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla regione. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla regione), le parole: «successivamente alla decadenza» sono soppresse.

## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 agosto 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*)

16R00425

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
26 luglio 2016, n. 19.

**Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 2 agosto 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 19 luglio 2016



EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 2 del capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: «Salvo quanto previsto per i campeggi, le aree di sosta per autocaravan, le piscine natatorie e le rimesse di autoveicoli o vetture, che devono rispondere alle rispettive norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno i requisiti di cui all'art. 30, comma 2, della legge»;

2. La lettera *a)* del punto *A)* del comma 1, dell'art. 2 del capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* si rispettano le norme e gli standard vigenti in materia di igiene e sanità e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le eventuali prescrizioni del sindaco.»

## Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserito il seguente art. 3-bis:

## Art. 3-bis

*Aree di sosta per autocaravan*

1. Le aree di sosta per autocaravan sono esercizi ricettivi all'aria aperta a carattere extral-berghiero, soggetti all'obbligo della licenza di cui all'art. 7 della legge. Possono essere aree di parcheggio pubbliche o aperte al pubblico e sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni specifiche vigenti in materia urbanistico-edilizia, di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

2. Le aree di sosta per autocaravan pubbliche sono individuate nel piano urbanistico comunale in osservanza della disciplina urbanistica dei parcheggi pubblici. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati, anche ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

3. I privati possono costruire e gestire aree di sosta per autocaravan aperte al pubblico nelle zone urbanistiche in cui sono ammesse anche attività terziarie.

4. Nelle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l'autocaravan deve abbandonare l'area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull'osservanza del li-

mite massimo di 72 ore di durata della sosta. Vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 44 della legge e quelle sulla denuncia statistica.

5. Le aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico devono essere dotate di:

*a)* impianto igienico-sanitario, allacciato alla canalizzazione, per il trattamento e il deposito dei liquami degli autocaravan;

*b)* impianto di erogazione di acqua potabile;

*c)* sistema di illuminazione adeguato;

*d)* contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

6. Allo stoccaggio degli attrezzi del personale preposto alla manutenzione dell'area di sosta per autocaravan pubblica o aperta al pubblico può essere adibito un vano della superficie massima di 30 mq. Tale vano non è accessibile agli utenti delle piazzole.

7. Nelle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico ciascuna piazzola può avere una larghezza massima di 4 metri e una profondità massima di 10 metri. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari per il trattamento e il deposito dei liquami degli autocaravan nonché lo smaltimento dei liquami di cui al comma 5, lettera *a)*, sono soggetti alle disposizioni provinciali vigenti in materia di inquinamento ambientale.

8. Le tariffe per l'utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan pubbliche sono fissate annualmente dal comune.

9. Sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche non può essere esercitata in alcuna forma l'attività di vendita o somministrazione di alimenti, pasti e bevande.»

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 del capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il sindaco attesta la corrispondenza dell'esercizio pubblico alle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 2, 3 e 3/bis del presente regolamento, sulla base delle dichiarazioni di conformità o dei verbali di collaudo di cui all'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, nonché del parere del rappresentante dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nella commissione edilizia comunale.»

## Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 30 del capo IX del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La domanda di iscrizione all'esame è presentata alla camera di commercio. Può essere ammesso all'esame chiunque sia capace di agire ai sensi del codice civile. Tale requisito è accertato prima dell'ammissione all'esame. L'esito di tale accertamento è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.»



## Art. 5.

1. Dopo l'art. 40 del capo XIII del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è aggiunto il seguente art. 41:

## «Art. 41

*Attività assimilabili all'esercizio di aree di sosta per autocaravan*

1. I comuni e i privati che esercitano un'attività assimilabile a quella di cui all'art. 6, comma 8, della legge, devono adeguarla alla disciplina sulle aree di sosta per autocaravan pubbliche o aperte al pubblico di cui al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione».

## Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'art. 2 del titolo I dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserito il seguente secondo comma: «Le presenti disposizioni non si applicano alle aree di sosta per autocaravan».

## Art. 7.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 3 del capo II e l'art. 14 del capo IV del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 luglio 2016

*Il Vicepresidente della Provincia: TOMMASINI*

16R00500

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
1° agosto 2016, n. 20.

**Modifica del regolamento relativo all'ordinamento del commercio.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 26 luglio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. L'art. 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 20/ter (*Distributori di carburante ad uso privato interno*). — 1. Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.

2. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dal direttore di ripartizione competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'art. 23. L'attivazione è subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'ufficio provinciale commercio e servizi d'intesa con l'ufficio provinciale prevenzione incendi e l'ufficio provinciale tutela acque.

3. L'autorizzazione è rilasciata, prescindendo dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari ad una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, viene considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari ad una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente, pari a mezza unità. Ogni altro automezzo non rientrante nelle categorie menzionate, è considerato pari ad un quarto di unità.

4. L'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa alla ripartizione provinciale economia. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano possono, previo nulla osta da parte della ripartizione provinciale economia, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende.





5. Le imprese titolari dell'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché quest'ultime abbiano un parco automezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità e

a) detengano una partecipazione minima del 30 per cento nell'impresa titolare dell'autorizzazione, o viceversa, oppure

b) esista una coincidenza dei soci per almeno l'80 per cento.

6. Consorzi costituiti da almeno 20 imprese, delle quali non meno di un terzo appartenga al settore dei trasporti, sono autorizzati all'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato interno presso la sede operativa unitaria del consorzio. Almeno un terzo delle imprese, singolarmente considerato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Tutti i soci del consorzio possono utilizzare il distributore di carburante ad uso privato interno esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.

7. L'installazione e l'esercizio di distributori di carburante interni, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del decreto del Presidente della provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, aventi una capacità massima di nove metri cubi, destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici di un'impresa, può avvenire immediatamente dopo la presentazione della denuncia alla ripartizione provinciale economia. Alla denuncia va allegata la documentazione attestante l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e ambientali, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente iscritti all'albo professionale. Si considerano macchine operatrici quelle di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. L'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto:

a) agli enti preposti all'espletamento di un servizio pubblico di emergenza;

b) per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali.

9. Sono altresì consentiti l'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione per un distributore fisso, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo oppure sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede. Lo stesso vale anche per le imprese in fase di ristrutturazione della propria sede che sono già in possesso dell'autorizzazione per un distributore fisso.

10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, la capacità massima consentita dell'impianto è di nove metri cubi. L'installazione e l'esercizio possono essere intrapresi immediata-

mente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività alla ripartizione provinciale economia, cui va allegata copia dell'approvazione del tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'interno e copia della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale per interventi non essenziali nel paesaggio ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche.

11. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì tenere il registro di carico e scarico e trasmettere in forma digitale alla ripartizione provinciale economia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente.

12. I titolari di distributori, serbatoi e contenitori mobili per un quantitativo massimo di un metro cubo di cui al comma 13 del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì trasmettere in forma digitale alla ripartizione provinciale economia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente e l'elenco attuale delle macchine operatrici.

13. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) ai distributori di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;

b) ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di pubbliche amministrazioni statali;

c) alla detenzione ed erogazione di carburante mediante distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'interno o da altro ente riconosciuto, per un quantitativo massimo di un metro cubo, se destinato al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse;

d) alla detenzione di carburante in serbatoi e contenitori mobili non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti per un quantitativo massimo di un metro cubo, se il carburante è destinato al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse.


14. Alle detenzioni di carburante di cui alle lettere c) e d) del comma 13 si applicano le disposizioni di cui al comma 12.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° agosto 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

16R00501



## REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2016, n. 0155/Pres.

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2016)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), come da ultimo modificata dall'art. 2, comma 12, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007);

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 maggio 2016 n. 768 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012 n. 145/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli))» e si stabilisce di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, una sintesi degli aiuti previsti, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Preso atto che la sintesi delle informazioni è stata regolarmente trasmessa ai competenti uffici della Commissione europea;

Vista la nota Ares (2016) 2421929 del 25 maggio 2016 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea invita, tra l'altro, le autorità italiane ad integrare il regolamento proposto con le disposizioni previste dall'art. 7, paragrafo 2 e dall'art. 28, paragrafo 4, punto b), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione europea;

Preso atto che l'Amministrazione regionale ha dato riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, riportando opportune integrazioni al regolamento ed in particolare all'art. 5 del medesimo;

Preso atto che in data 23 giugno 2016 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha segnalato di aver ricevuto le integrazioni al regolamento ed individuato con il numero SA.45415(2016/XA) il regime di aiuti in argomento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1377 del 22 luglio 2016 con la quale la giunta medesima ha riapprovato il «regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012 n. 145/Pres. (regolamento re-

cante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli))»;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012 n. 145/ Pres. (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'art. 1, della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli))», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)).**


*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145 (regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014»;



b) al comma 2, le parole: «dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 28 del regolamento (UE) 702/2014»;

c) al comma 3, le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013»;

d) al comma 4, le parole: «dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013» e le parole: «una medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un'impresa unica».

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 8 del regolamento (UE) 702/2014» e le parole: «regolamento (CE) n. 1535/2007 della commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo»;

b) al comma 2, le parole: «art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013» e le parole: «art. 2, paragrafo 5» sono sostituite dalle seguenti: «art. 5, paragrafo 2».

#### Art. 3.

##### *Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012, le parole: «regolamento CE n. 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 1407/2013» e le parole: «dall'art. 1, lettere b) e c) del regolamento 1998/2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «alla data di pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006» sono sostituite dalle seguenti: «al ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014»;

b) al comma 2, le parole: «decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 ottobre 2008, recante le modalità applicative degli interventi assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2014, recante le modalità applicative per la concessione degli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi»;

c) al comma 3, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e le parole: «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di

cui alla comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014».

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore al 65 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/1 del 1° luglio 2014 e dal regolamento (UE) 702/2014, in conformità alle disposizioni recate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, a prescindere dalle condizioni di franchigia; la previsione del risarcimento risulta da apposita dicitura apposta sul certificato della polizza assicurativa.»

2. dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

6. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

#### Art. 6.

##### *Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012, le parole: «Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di agricoltura».

#### Art. 7.


##### *Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012, le parole: «Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di agricoltura».

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 145/2012, le parole: «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) 702/2014».



## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In attuazione dell'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014, il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito del ricevimento, da parte della Commissione europea, del numero di identificazione dell'aiuto per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute ai rischi agricoli di cui all'art. 28 del medesimo regolamento europeo.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

16R00484

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 13.

**Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2015.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**GESTIONE DEL BILANCIO**

ENTRATE E SPESE DI  
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO  
2015

**Articolo 1**

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali, da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti, da entrate extratributarie, da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	6.774.865.655,55
delle quali furono riscosse e versate	<u>6.119.441.047,96</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	655.424.607,59

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	272.940.511,34
delle quali furono riscosse e versate	<u>119.628.121,51</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	153.312.389,83

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate	7.047.806.166,89
delle quali furono riscosse e versate	<u>6.239.069.169,47</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	<u>808.736.997,42</u>



3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	6.990.317.451,73
delle quali furono pagate	<u>5.565.195.487,06</u>
e rimasero da pagare	<u>1.425.121.964,67</u>

4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2015 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	320.676.510,88
delle quali furono pagate	<u>288.357.622,61</u>
e rimasero da pagare	32.318.888,27

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Spese accertate	7.310.993.962,61
delle quali furono pagate	<u>5.853.553.109,67</u>
e rimasero da pagare	<u>1.457.440.852,94</u>

5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2015 rimane così stabilito:


a)

**Entrate**

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali	5.896.744.414,19
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	331.739.689,08
Entrate extratributarie	101.303.515,86
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	445.078.036,42
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	<u>0,00</u>
<b>Totale entrate effettive</b>	6.774.865.655,55
Entrate per partite di giro	<u>272.940.511,34</u>
Totale entrata	<u>7.047.806.166,89</u>



<b>b)</b>	<b>Spese</b>		
	Spese correnti		5.418.774.803,23
	Spese d'investimento		1.421.659.053,07
	Spese per rimborso di mutui e prestiti		<u>149.883.595,43</u>
	<b>Totale spese effettive</b>		<b>6.990.317.451,73</b>
	Spese per partite di giro		<u>320.676.510,88</u>
	Totale spesa		<u><u>7.310.993.962,61</u></u>
<b>c)</b>	<b>Riepilogo generale</b>		
	Entrate		7.047.806.166,89
	Spese		<u>7.310.993.962,61</u>
			-263.187.795,72
	Avanzo finanziario al 31.12.2014 applicato al bilancio 2015	1.939.923.017,57	
	Somme trasferite dall'esercizio 2014	0,00	<u>1.939.923.017,57</u>
	Avanzo finanziario		1.676.735.221,85
<b>d)</b>	<b>Dimostrazione del risparmio pubblico</b>		
	Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali		5.896.744.414,19
	Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti		331.739.689,08
	Entrate extratributarie		<u>101.303.515,86</u>
	<b>Totale titoli I, II, e III</b>		<b>6.329.787.619,13</b>
	Spese correnti		<u>5.418.774.803,23</u>
	Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)		<u><u>911.012.815,90</u></u>



ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DEGLI ESERCIZI 2014 E  
PRECEDENTI

**Articolo 2**

1. I residui attivi dell'esercizio 2014 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2015 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
in	1.225.784.681,37	515.935.391,17	1.741.720.072,54
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2015	<u>667.356.790,01</u>	<u>419.031.862,41</u>	<u>1.086.388.652,42</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2015	<u>558.427.891,36</u>	<u>96.903.528,76</u>	<u>655.331.420,12</u>

2. I residui passivi dell'esercizio 2014 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2015 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,


	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
in	1.316.122.971,25	728.318.797,61	2.044.441.768,86
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2015	<u>374.437.870,54</u>	<u>727.469.166,65</u>	<u>1.101.907.037,19</u>
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2015	<u>941.685.100,71</u>	<u>849.630,96</u>	<u>942.534.731,67</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2015

**Articolo 3**

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Entrate effettive	Partite di giro	Totale entrate
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 1, commi 1 e 2)	655.424.607,59	153.312.389,83	808.736.997,42
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 2014 e precedenti (art. 2, comma 1)	<u>558.427.891,36</u>	<u>96.903.528,76</u>	<u>655.331.420,12</u>
Residui attivi al 31 dicembre 2015	<u>1.213.852.498,95</u>	<u>250.215.918,59</u>	<u>1.464.068.417,54</u>



2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	Spese effettive	Partite di giro	Totale spese
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 1, commi 3 e 4)	1.425.121.964,67	32.318.888,27	1.457.440.852,94
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 2014 e precedenti (art. 2, comma 2)	<u>941.685.100,71</u>	<u>849.630,96</u>	<u>942.534.731,67</u>
Residui passivi al 31 dicembre 2015	<u>2.366.807.065,38</u>	<u>33.168.519,23</u>	<u>2.399.975.584,61</u>

#### Articolo 4

#### SITUAZIONE FINANZIARIA


1. E' accertato nella somma di euro 1.316.477.859,15 l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 2015 come risulta dai seguenti dati:

#### a) Attività

Avanzo finanziario 2014 applicato al bilancio 2015		1.939.923.017,57
Entrate dell'esercizio finanziario 2015		7.047.806.166,89
Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2014 e precedenti :		
al 1° gennaio 2015	2.307.793.597,33	
al 31 dicembre 2015	<u>2.044.441.768,86</u>	<u>263.351.828,47</u>
		<u>9.251.081.012,93</u>

#### b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 2015		7.310.993.962,61
Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2014 e precedenti :		
al 1° gennaio 2015	2.365.329.263,71	
al 31 dicembre 2015	<u>1.741.720.072,54</u>	<u>623.609.191,17</u>
<b>Avanzo finanziario 2015 al 31 dicembre 2015</b>		<u>1.316.477.859,15</u>
		<u>9.251.081.012,93</u>





**Articolo 5**

## GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2015 una variazione complessiva di euro -547.399.233,01 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2015	al 31.12.2015	
Attività finanziarie	4.247.716.614,90	3.716.453.443,76	-531.263.171,14
Attività disponibili	993.356.481,77	961.641.619,77	-31.714.862,00
Attività non disponibili	624.096.357,69	639.675.157,82	15.578.800,13
<b>Totale delle attività</b>	<b>5.865.169.454,36</b>	<b>5.317.770.221,35</b>	<b>-547.399.233,01</b>

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2015 una variazione di euro -668.951.300,01 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2015	al 31.12.2015	
Passività finanziarie	2.307.793.597,33	2.399.975.584,61	92.181.987,28
Passività diverse	1.282.222.621,84	521.089.334,55	-761.133.287,29
<b>Totale delle passività</b>	<b>3.590.016.219,17</b>	<b>2.921.064.919,16</b>	<b>-668.951.300,01</b>

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2015 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni delle attività	-547.399.233,01
Variazioni delle passività	-668.951.300,01
<b>Variazione patrimoniale</b>	<b>121.552.067,00</b>

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 agosto 2016

SERRACCHIANI

(Omissis)

16R00442



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 53.

**Rendiconto generale per l'anno finanziario 2015.***(Pubblicata nel Supplemento n. 125 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 10 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*;

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 11, comma 12, in base al quale, nel 2015, le regioni adottano gli schemi di rendiconto vigenti nel 2014 che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n. 36, (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e, in particolare, gli articoli 40, 41, 42 e 43;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 25 luglio 2016, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1) i risultati della gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 risultano evidenziati dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio relativi a tale esercizio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione;

2) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


APPROVA  
la presente legge*Capo I*

RENDICONTO GENERALE

Art. 1.

*Conto del bilancio*

1 È approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2015 di cui all'Allegato A, che determina le seguenti risultanze:



<b>1) Residui attivi</b>		
Stanziamiento definitivo (col. 1/E)		5.159.412.704,71
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	433.461.512,01	
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	1.743.886,79	-431.717.625,22
Accertamento definitivo		4.727.695.079,49
Somme riscosse (Col. 4/E)		1.474.777.245,99
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		3.252.917.833,50
<b>2) Residui passivi</b>		
Stanziamiento definitivo (Col. 1/S)		5.653.831.399,39
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	851.075.739,03	
b) per perenzione (Col. 11/S)	0,00	-851.075.739,03
Accertamento definitivo		4.802.755.660,36
Somme pagate (Col. 4/S)		1.614.964.516,14
Somme da pagare (Col. 12/S)		3.187.791.144,22
<b>b) GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>		
<b>1) Gestione dell'entrata</b>		
Previsione definitiva (Col. 2/E)		21.102.097.596,57
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di rendiconto (Col. 8/E)		-10.052.198.014,96
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		11.049.899.581,61
Somme riscosse (Col. 5/E)		8.760.764.322,73
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		2.289.135.258,88
<b>2) Gestione della spesa</b>		
Previsione definitiva (Col. 2/S)		21.102.097.596,57
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		9.747.871.876,92
Impegni definitivi (Col. 7/S)		11.354.225.719,65
Somme pagate (Col. 5/S)		8.607.761.735,61
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		2.746.463.984,04



<b>c) GESTIONE DI CASSA</b>		
1) Giacenza di cassa al 31.12.2014	247.841.646,96	247.841.646,96
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamento definitivo (Col. 3/E)	22.469.153.214,71	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	1.474.777.245,99	
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	8.760.764.322,73	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	10.235.541.568,72	10.235.541.568,72
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/E)	-12.233.611.645,99	
3) Uscita		
Stanziamento definitivo (Col. 3/S)	22.469.153.214,71	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	1.614.964.516,14	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	8.607.761.735,61	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	10.222.726.251,75	10.222.726.251,75
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-12.246.426.962,96	
<b>4) Giacenza di cassa al 31.12.2015</b>		<b>260.656.963,93</b>

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>			
<b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>GESTIONE RESIDUI</b>	<b>GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Giacenza di cassa al 31.12.2014	247.841.646,96		247.841.646,96
Riscossioni	1.474.777.245,99	8.760.764.322,73	10.235.541.568,72
<b>TOTALE</b>	<b>1.722.618.892,95</b>	<b>8.760.764.322,73</b>	<b>10.483.383.215,68</b>
Pagamenti	1.614.964.516,14	8.607.761.735,61	10.222.726.251,75
Giacenza di cassa al 31.12.2015	107.654.376,81	153.002.587,12	260.656.963,93
Residui attivi	3.252.917.833,50	2.289.135.258,88	5.542.053.092,38
<b>TOTALE</b>	<b>3.360.572.210,31</b>	<b>2.442.137.846,00</b>	<b>5.802.710.056,31</b>
Residui passivi	3.187.791.144,22	2.746.463.984,04	5.934.255.128,26
Fondo Pluriennale Vincolato anni successivi			-489.178.102,77
<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>	<b>172.781.066,09</b>	<b>-304.326.138,04</b>	<b>-620.723.174,72</b>


2. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in € 2.883.204.881,92.

3. In conseguenza del saldo finanziario di € 620.723.174,72 di cui al comma 1 e delle somme vincolate da riscrivere per legge pari ad € 2.883.204.881,92 di cui al comma 2, il rendiconto generale dell'esercizio 2015 chiude con un disavanzo di € 3.503.928.056,64.

## Art. 2.

### Conto generale del patrimonio

1. È approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio 2015 di cui all'Allegato B, che determina le seguenti risultanze:



ATTIVITA'				PASSIVITA'						
Descrizione	Rif.to conti	Consistenza al 31.12.2014	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2015		Consistenza al 31.12.2015	Rif.to conti	Consistenza al 31.12.2014	Variazioni avvenute durante l'esercizio 2015		Consistenza al 31.12.2015
			in +	in -				in +	in -	
Attività finanziarie	A	5.407.254.351,67	12.526.420.714,39	12.130.965.009,75	5.802.710.056,31	A	5.653.831.399,39	2.746.463.984,04	2.466.040.255,17	5.934.255.128,26
Beni mobili ed immobili	B	300.299.177,07	52.800.639,40	19.419.339,29	333.680.478,18					
Attività diverse*	C	274.292.097,35	1.597.133,22	30.576.222,69	245.313.007,88	C	3.773.743.464,40	0,00	457.415.866,15	3.316.327.598,25
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>5.981.845.626,09</b>	<b>12.580.818.487,01</b>	<b>12.180.960.571,73</b>	<b>6.381.703.542,37</b>		<b>9.427.574.863,79</b>	<b>2.746.463.984,04</b>	<b>2.923.456.121,32</b>	<b>9.250.582.726,51</b>
Variazione della consistenza delle attività		5.981.845.626,09			6.381.703.541,37		9.427.574.863,79			9.250.582.726,51
Eccedenze delle passività - al 31.12.2014		3.445.729.237,70		399.857.915,28				-176.992.137,28		
- variazioni al 31.12.2015				-576.860.052,56	2.868.879.185,14					
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>9.427.574.863,79</b>		<b>-176.992.137,28</b>	<b>9.250.582.726,51</b>		<b>9.427.574.863,79</b>	<b>-176.992.137,28</b>		<b>9.250.582.726,51</b>
<b>CONTI D'ORDINE*</b>	D	687.589.851,17		6.512.272,09	694.102.123,26	D	687.589.851,17	6.512.272,09		694.102.123,26

(\*)= Si rinvia al paragrafo 8 "Il conto del Patrimonio" della Relazione al rendiconto riguardo alle novità apportate alla classificazione e composizione degli aggregati

#### DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE

- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte attiva 6.381.703.542,37  
 - Saldo Patrimoniale risultante dalla parte passiva 9.250.582.726,51

**SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2015**  
 -2.868.879.184,14



*Capo II*

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE

Art. 3.

*Relazione illustrativa*

1. È approvata la relazione illustrativa (Allegato C) al rendiconto generale.

Art. 4.

*Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati e dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata.*

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è approvato l'allegato D alla presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

*(Omissis)*

16R00426

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 54.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Assestamento.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 10 agosto 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, in data 25 luglio 2016, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2015 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché dell'avanzo di amministrazione;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della legge regionale n. 83/2015;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



Approva  
la presente legge

*Capo I*

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2016 - 2018*

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione 2016-2018 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2016 - 2018 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<b>Residui</b>			
Entrata			0,00
Spesa			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00
<b>Competenza:</b>			
Entrata	1.702.193.930,03		1.702.193.930,03
Spesa	1.888.744.863,89	186.550.933,86	1.702.193.930,03
Totale	-186.550.933,86	-186.550.933,86	0,00
<b>Cassa</b>			
Fondo di cassa al 01.01.2016			
Entrata	609.468.349,44		609.468.349,44
Spesa	1.721.890.358,19	186.550.933,86	1.535.339.424,33
Totale	-1.112.422.008,75	-186.550.933,86	-925.871.074,89

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2016*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 - Spesa».

Art. 3.

*Debiti perenti*

1. Lo stanziamento relativo alla ricostituzione della copertura dei residui passivi dichiarati perenti è assestato, per competenza e cassa, alla cifra complessiva di euro 1.137.407.721,20.


*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 83 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PLURIENNALE 2016 - 2018)

Art. 4.

*Disavanzo d'esercizio. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 83/2015*

1. L'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018), è sostituito dal seguente:



«Art. 3 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo relativo all'esercizio 2015 e precedenti è approvato in complessivi euro 3.503.928.056,64; tale disavanzo include la somma di euro 659.434.005,89 relativa al maggior disavanzo che si è determinato a seguito del recepimento delle disposizioni contenute nel decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni) decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 705, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»), e tiene conto della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura (annualità 2015) del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui.

2. Nel triennio 2016 - 2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo d'investimento risultante dal rendiconto 2015.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato D della legge regionale n. 83/2015*

1. L'allegato D della legge regionale n. 83/2015 recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato C) della presente legge, «Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

(*Omissis*).

16R00427

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2016, n. 55.

**Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 10 agosto 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2015, e al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione, è stato sospeso il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016 e delle relativa imposta;

2. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971, al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico consentendo ad un maggior numero di concessionari di beneficiarne, si rende necessaria la riapertura dei termini per il pagamento della aliquota agevolata del 20 per cento;





3. La posticipazione del termine al 31 ottobre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolari di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;

4. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, i versamenti dell'imposta regionale effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 81/2015;

5. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo art. 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge regionale n. 81/2015;

6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva  
la presente legge

Art. 1.

*Riapertura dei termini di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2016 è riaperto il termine, di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015.

2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 81/2015, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati dal 1° luglio 2016 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica il comma 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 81/2015.

3. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta in via ordinaria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 81/2015, dal 1° luglio 2016

alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui al comma 3 del medesimo art. 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo della legge regionale n. 81/2015.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2016.

*(Omissis).*

16R00428

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2016, n. 20.

**Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 Ordinario del 20 luglio 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Art. 1.

*Commissari straordinari  
delle Comunità montane soppresse*

1. I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 15-*quinquies* della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.



2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'art. 15-*quinquies* della legge regionale 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane sopresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* della legge regionale 143/1997.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'art. 15-*quinquies*, comma 9, della legge regionale 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016.

5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2017 e non sono rinnovabili.

6. I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

#### Art. 2.

##### *Disposizione transitoria*

1. Fino al subentro degli enti destinatari delle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle Comunità montane sulla base del riordino adottato con legge regionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 15-*sexies* della legge regionale 143/1997, la Regione continua ad assicurare le risorse finanziarie stanziare sul capitolo 121540, U.P.B. 14.01.004, denominato «Contributo a favore delle Comunità montane», a favore delle Comunità montane già sopresse, con esclusivo riferimento ad obbligazioni relative al personale non ricollocato e ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 luglio 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00412

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2016, n. 21.

**Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di «cane da pecora abruzzese» o «mastino abruzzese».**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 Ordinario del 20 luglio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

#### Art. 1.

*Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale.*

1. La Regione Abruzzo riconosce il cane bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di «cane da pecora abruzzese» o «mastino abruzzese».

2. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi, capolavoro della collettiva e plurimillennaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento insostituibile nell'attività armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese.

#### Art. 2.

*Caratteristiche morfoattitudinali del cane bianco italiano da custodia delle greggi.*

1. Il cane bianco italiano da custodia delle greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:


a) l'assoluta mancanza di istinto predatorio e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si perfeziona nell'istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei loro riguardi;

b) il ristretto campo di azione inteso sia in senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario;

c) l'autonomia operativa ossia la capacità che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con iniziative proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in assenza del fattore uomo;

d) una struttura fisica idonea ad affrontare i predatori delle greggi e le condizioni dell'ambiente di vita e di lavoro unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo equilibrio morfologico ed attitudinale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza i contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).



## Art. 3.

*Valorizzazione del cane bianco italiano da custodia delle greggi*

1. La struttura della Giunta regionale competente in materia di cultura è autorizzata, anche con il sostegno della struttura competente in materia di agricoltura, con l'ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a valorizzare il cane bianco italiano da custodia delle greggi.

## Art. 4.

*Invarianza finanziaria*

1. L'applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 5.

*Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

*a)* la legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);

*b)* la legge regionale 6 aprile 1989, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 (Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese);

*c)* il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (art. 17-bis legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81) - Legge finanziaria regionale).

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 luglio 2016

D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00413

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2016, n. 22.

**Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Ordinario del 17 agosto 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

TITOLO I

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione della propria identità e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità abruzzesi.

2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:

*a)* la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;

*b)* l'unione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

Art. 2.


*Oggetto e definizioni*

1. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari, quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, a finalità culturali, storiche, folcloristiche, agricole ed enogastronomiche di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* sagra: la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso;

*b)* festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.



## Art. 3.

*Attestazione «Sagra tipica dell'Abruzzo»*

1. La Giunta disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione da parte dei Comuni, alle manifestazioni che si svolgono sui propri territori, dell'attestazione «Sagra tipica dell'Abruzzo», nonché le modalità di selezione e assegnazione del riconoscimento «Sagra eccellente dell'Abruzzo», tenendo conto anche delle proposte e osservazioni delle associazioni di categoria e dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI) Abruzzo quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

2. Il riconoscimento «Sagra eccellente dell'Abruzzo» è attribuito alle sagre che si contraddistinguono in particolare modo per:

a) totale utilizzo dei prodotti tipici e di qualità di cui all'art. 4, comma 3, lettera a);

b) utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine ai sensi dell'art. 4, comma 6.

## Art. 4.

*Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande*

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgono congiuntamente e in occasione di sagre o di feste popolari, sono esercitate ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'art. 41 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e rispetta la disciplina regionale in materia.

2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:

a) nelle «sagre» gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizio-

ne dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) nelle «feste popolari» gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 30 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. Nelle sagre e nelle feste popolari l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a sei giorni effettivi ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nelle «sagre» i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono per almeno il 70 per cento da:

1) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della Regione Abruzzo o provenienti da agricoltura biologica;

2) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità;


b) nelle «feste popolari» i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto provengono, di norma, per almeno il 40 per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

4. Nelle sagre, in ogni caso, almeno il 60 per cento dei piatti somministrati e indicati nel menù proposto è riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e nel menù medesimo sono indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

5. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, di cui all'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.

6. Possono essere somministrati alimenti senza glutine nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

7. I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati sono muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) e dal decreto legi-



slativo 8 febbraio 2006, n. 114 (Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari) e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

#### Art. 5.

##### *Gestione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare*

1. Al fine di realizzare una corretta gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti prodotti nell'ambito di sagre e feste popolari devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo le modalità previste nel territorio del comune dove si svolge la manifestazione.

2. Gli organizzatori espongono i criteri e le modalità per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante le sagre e le feste popolari.

3. Al fine di realizzare adeguate politiche di lotta allo spreco alimentare, conformemente a quanto stabilito ai sensi della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), eventuali eccedenze di cibo non consumato possono essere donate ad associazioni caritatevoli e solidaristiche senza scopo di lucro.

#### Art. 6.

##### *Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari*

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

*a)* adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;

*b)* parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata.

#### Art. 7.

##### *Disciplina comunale*

1. Il Comune tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina, con proprio regolamento, lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

*a)* riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, ai quali applicare nel territorio comunale la medesima disciplina anche ai fini della assegnazione dell'attestazione di «Sagra Tipica dell'Abruzzo»;

*b)* dispone motivate deroghe a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche prevedendo la possibilità di sostare lungo una delle carreggiate delle vie prospicienti la manifestazione;

*c)* prevede e disciplina le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

*d)* disciplina date, luoghi e orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, al fine di evitarne la sovrapposizione, anche coordinandosi eventualmente con comuni limitrofi, con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'agricoltura maggiormente rappresentative, le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;

*e)* disciplina lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale di cui all'art. 8.

#### Art. 8.

##### *Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari*

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai Comuni, diffonde il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari e lo pubblica sul sito istituzionale.

2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al Comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari.

3. La richiesta di cui al comma 1 è redatta su modello predisposto dal Dipartimento competente, che i Comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal suo ricevimento.

4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'art. 7 sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni.

#### Art. 9.

##### *Disciplina di corretta prassi igienico-sanitaria*

1. Il Dipartimento per la sanità e il welfare provvede con proprio atto, in accordo con le ASL, i SIAN e le UNPLI, alla predisposizione di un manuale di corretta prassi igienico-sanitaria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e feste popolari.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

*a)* sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro:

1) in caso di sfioramento della durata massima dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercizio in violazione dell'art. 4, comma 1;



b) pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro:

1) in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei parametri previsti per prodotti somministrati e presenti nei menù di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4;

2) in caso di superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b).

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza autorizzazione o a seguito di presentazione non veritiera della documentazione prevista dal regolamento comunale, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1, lettera a) unitamente all'immediata interruzione dell'evento e all'impossibilità di presentare relativa domanda per il biennio successivo.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le normative vigenti in materia.

Art. 11.

*Norme transitorie*

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata superiore a sei giorni mantengono tale durata per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

1. L'applicazione del presente Titolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

TITOLO II

Art. 13.

*Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo*

1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo, è disposto lo stanziamento straordinario per l'esercizio 2016 della somma di euro 1.000.000,00 per lo svolgimento di

attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), le parole «dall'ottavo mese» sono sostituite dalle parole «dal dodicesimo mese».

3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni Cartesio e D'Annunzio di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il Titolo I della presente legge entra in vigore dal giorno 1° gennaio 2017.

2. Il Titolo II della presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 luglio 2016

D'ALFONSO

16R00429



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
 (di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
 (di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 2 0 4 \*

€ 2,00

